

DECRETO 1° agosto 1985.

Disposizioni sulle modalità di applicazione della sigla identificativa del lotto di appartenenza nei preimballaggi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, concernente la disciplina metrologica del confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quella CEE;

Visto il proprio decreto 4 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1982, recante disposizioni sulle modalità applicative della sigla identificativa del lotto di appartenenza nei preimballaggi contenenti margarina, di tipo diverso da quello CEE;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391/80, disposizioni analoghe a quelle di cui al soprarichiamato decreto 4 novembre 1982 per i preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, contenenti prodotti diversi dalla margarina;

Rilevata l'opportunità di stabilire le predette disposizioni con unico provvedimento di carattere generale concernente i preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, contenente prodotti qualsiasi;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai preimballaggi di tipo diverso da quello CEE disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, di seguito denominati « preimballaggi ».

Art. 2.

1. Nei preimballaggi la sigla numerica, alfabetica o alfanumerica, identificativa del lotto di appartenenza, prescritta dall'art. 7 del decreto citato nell'art. 1 precedente, deve essere riportata direttamente su elemento facente parte integrante del relativo imballaggio, o su etichetta non rimovibile, in luogo facilmente rintracciabile.

2. Nei preimballaggi senza etichetta, nei quali le altre indicazioni previste dalle norme vigenti risultino scritte, la sigla identificativa può essere applicata sul contenitore secondario con il quale è presentato il preimballaggio, a condizione che quest'ultimo abbia altezza non superiore a 10 centimetri e base avente area di valore medio non superiore a 8 centimetri quadrati.

3. Nei preimballaggi del tipo « monodose », la sigla identificativa può essere applicata sul contenitore collettivo, qualora tali preimballaggi siano inseriti in esso al termine della linea di confezionamento ed ivi mantenuti sino alla vendita, ed inoltre abbiano:

a) volume nominale non superiore a 100 ml oppure a 200 ml, se contenenti rispettivamente aperitivi o bibite analcoliche;

b) massa nominale non superiore a 150 g, se contenenti gelati;

c) volume o massa nominale non superiore rispettivamente a 50 ml oppure a 50 g, se contenenti altri prodotti.

4. I caratteri numerici ed alfabetici utilizzati per la sigla identificativa devono essere indelebili e ben leggibili, e presentare altezza non inferiore a 0,8 mm.

Con altezza non inferiore a 1,5 mm ed in modo netto e ben leggibile devono essere realizzate le tacche o le barre riportate perpendicolarmente ad un bordo dell'etichetta, utilizzate per le sigle identificative che si avvalgono di codici numerici fondati sull'impiego della numerazione decimale, di quella binaria o di altra qualsiasi.

Art. 3.

I fabbricanti o gli importatori, prima dell'inizio della produzione o dell'importazione di preimballaggi recanti la sigla di cui all'art. 2 precedente, devono comunicare alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione XII - Ufficio centrale metrico, tramite l'ufficio provinciale metrico competente per territorio, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo.

Con la comunicazione di cui al comma precedente deve altresì essere precisato, oltre al luogo di applicazione della sigla, se, in relazione alle modalità di con-

fezionamento, il lotto identificato è stato determinato con riferimento alla produzione oraria e alla macchina confezionatrice, oppure a parametri diversi.

Ove il codice scelto non risulti idoneo ad una inconfondibile identificazione del lotto, l'ufficio centrale metrico può richiedere l'adozione di altro codice.

Art. 4.

Qualora, in relazione alle peculiari caratteristiche di fabbricazione, tutti i preimballaggi confezionati nel corso di una medesima giornata lavorativa dalla stessa unità produttiva possono essere considerati statisticamente omogenei, e quindi appartenenti al medesimo lotto produttivo, la sigla identificativa del predetto lotto può fare riferimento al giorno di produzione.

La sigla realizzata secondo le modalità di cui al comma precedente può essere adottata anche nel caso di unità produttiva in cui siano attive più linee di confezionamento, a condizione che sia previsto un riferimento integrativo per ciascuna linea.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, l'identificazione può essere realizzata in combinazione opportuna con l'indicazione della data di durabilità minima prescritta da norme sulla etichettatura.

I lotti giornalieri di cui al primo comma sono da ritenersi regolarmente identificati se la sigla con cui vengono contrassegnati risulta composta secondo uno dei seguenti codici esemplificativi:

da un numero indicante il giorno dell'anno, seguito da un numero o una lettera indicante l'anno;

oppure,

da due numeri e da una lettera o un numero indicanti rispettivamente la settimana dell'anno, il giorno della settimana e l'anno;

oppure,

da un numero, da una lettera o un numero o da un numero indicanti rispettivamente il giorno del mese, il mese e l'anno.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1982, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTA

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, è il seguente: « I preimballaggi devono recare una sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza con le modalità applicative da fissare con decreti del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle diverse tecniche di preconfezionamento in uso, della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei commissari di Governo nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Molise e Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1985, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 216, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Bianco dott. Giovanni è stato nominato commissario del Governo nella regione Abruzzo a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1985, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 218, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Colacchio dott. Giuseppe è stato nominato commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1985, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 219, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Savini dott. Gabriele è stato nominato commissario del Governo nella regione Liguria a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1985, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 215, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Tommasini dott. Adriano Virgilio è stato nominato commissario del Governo nella regione Molise a decorrere dal 1° aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1985, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 217, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto De Gregorio dott. Bruno è stato nominato commissario del Governo nella regione Veneto a decorrere dal 1° aprile 1985.

(4367)

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1985, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 220, sulla proposta del Ministro dell'interno, il prefetto Sabella dott. Alfredo è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 1° aprile 1985.

(4308)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

Il 10 giugno 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 marzo 1985, n. 132, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, è stato depositato a New York presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica della convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (New York, 18 dicembre 1979).

Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 27, la convenzione sopraccitata è entrata in vigore per l'Italia il 10 luglio, 1985

(4315)

Entrata in vigore del protocollo di emendamento all'art. 14 (3) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 concernente il trasporto internazionale stradale di merci pericolose (ADR) concluso a New York il 21 agosto 1975.

Il 23 dicembre 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 agosto 1981, n. 502, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, è stato depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, a New York, lo strumento di accettazione del protocollo emendante l'art. 14 (3) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957, concernente il trasporto internazionale di merci pericolose (ADR) New York, 21 agosto 1975.

Conformemente all'art. 3, paragrafo 1, il protocollo sopraccitato è entrato in vigore sul piano internazionale il 19 aprile 1985, e in pari data per l'Italia.

(4316)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedi, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alisco Malugani sud, con sede e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.M. - Costruzione minuterie metalliche, in Serino (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Michele e Vittorio Volpe, conceria e tintoria di pelli, con sede e stabilimento in Ercolano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.